



Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna
Il Presidente

- VISTO** l'art. 37, d.l. n. 98/2011, convertito in l. n. 111/2011, secondo il quale "i capi degli uffici giudiziari, sentiti i presidenti dei rispettivi consigli dell'ordine degli avvocati, entro il 31 gennaio di ogni anno redigono un programma per la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti";
- VISTO** l'art. 9 della delibera in data 18 gennaio 2013 dal Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, recante "Disposizioni per assicurare la qualità, la tempestività e l'efficientamento della Giustizia Amministrativa";
- VISTA** la delibera del Cpga in data 15 settembre 2011, recante "Direttive ai Presidenti degli Uffici della Giustizia Amministrativa per la redazione dei programmi di gestione del contenzioso pendente ai sensi dell'art. 37 d.l. n. 98 del 2011";
- DATO ATTO** che con nota prot. n. 72 del 15.1 2024 il programma è stato inviato ai COA della Regione, nonché all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari e all'Avvocatura Regionale e che non sono pervenute osservazioni;
- SENTITO** il Presidente della Sezione II e la Segretaria Generale;

D E C R E T A

È adottato l'allegato programma di gestione del contenzioso pendente presso il TAR Sardegna per l'anno 2024.

La Segreteria è incaricata di comunicare il presente decreto al Presidente della Seconda Sezione e ai Magistrati, alle Segreterie delle Sezioni, all'Avvocatura distrettuale dello Stato, agli Ordini degli Avvocati e alle Associazioni degli Avvocati amministrativisti operanti nella circoscrizione giudiziaria di questo Ufficio, nonché al Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa e al Segretariato generale della Giustizia amministrativa. Il predetto Ufficio è altresì incaricato di rendere noto al pubblico il presente decreto mediante pubblicazione nel sito internet della Giustizia amministrativa.

Cagliari, 23 gennaio 2024

IL PRESIDENTE
Marco Buricelli

PROGRAMMA PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO DEL TAR SARDEGNA PER IL 2024 (ART. 37, D.L. N. 98/2011)

1. Ricorsi pendenti al 31.12.2023

Al 31.12.2023 risultavano pendenti presso il TAR Sardegna 1684 ricorsi, a fronte di una giacenza di 1942 ricorsi al 31.12.2022, con una riduzione delle pendenze pari a circa il 13 per cento.

È stato così conseguito l'obiettivo, previsto nel programma di gestione dei ricorsi per il 2023, di riduzione del 10% del numero dei ricorsi pendenti.

L'Ufficio ha potuto raggiungere tale risultato nel contesto che segue:

- carenza di organico del personale di magistratura (nove i magistrati previsti nella pianta organica) in gran parte superata, perlomeno dal giugno del 2023: otto i magistrati attualmente in servizio, quattro per sezione, compresi i presidenti (fino a tutto il mese di maggio erano sei – presidente e due componenti in prima sezione, presidente e due componenti in seconda sezione, “a livelli minimi quanto a soglia di operatività” dell'Ufficio, come segnalato nel “programma di gestione del contenzioso” del gennaio 2023). Otto magistrati appaiono sufficienti, considerando le “necessità di Giustizia amministrativa” della Regione, per mantenere in equilibrio i ricorsi in entrata con quelli definiti, con una riduzione in misura minima delle pendenze, anche di quelle più risalenti, garantendo così una risposta di giustizia in tempi ragionevoli e – perlomeno nelle intenzioni – di qualità adeguata. Otto magistrati sono, però, anche e prima di tutto, indispensabili. Il 30 marzo 2024 il cons. Marco Lensi, presidente della seconda sezione, cesserà dal servizio per limiti di età. Fuori luogo pronosticare l'esito dell'interpello per la copertura del posto di funzione di presidente di sezione a partire dalla prima udienza di aprile ma, se la scelta del CPGA cadrà su un consigliere in servizio a Cagliari, dal mese di aprile del 2024 il TAR si troverà – momentaneamente, si spera, in attesa che si concluda il concorso per 53 posti di referendario TAR, ormai vicino alle battute finali – costretto a operare con un “organico a sette”, nuovamente insufficiente o comunque risicato. Quanto alla situazione attuale del personale amministrativo, si riscontra la copertura quasi completa della dotazione teorica;
- incremento significativo del numero dei ricorsi proposti: dagli 839 ricorsi del 2022 si è passati ai 953 al 31 dicembre 2023, con un aumento del 13 per cento circa;
- alla riduzione delle pendenze da 1942 a 1684 ricorsi si è giunti attraverso la pubblicazione di sentenze (761 sentenze ordinarie e 151 sentenze c.d. brevi – nel 2022, rispettivamente, 762 e 56); e attraverso la pronuncia di 307 decreti monocratici presidenziali – omessa ogni delega (e questo è valso anche per i decreti di cui agli articoli 56 e 60 del c.p.a.) - di perenzione e di

improcedibilità (355 nel 2022), risultato quest'ultimo dovuto soprattutto a una attività perseverante delle Segreterie di richiesta alle parti di far conoscere circostanze nuove tali da influire sull'esito della controversia, anche nel senso del venire meno dell'interesse. Hanno contribuito alla riduzione dell'arretrato anche le tre udienze straordinarie svoltesi nel primo semestre dell'anno da poco trascorso, nell'ambito del piano straordinario di smaltimento dell'arretrato, prima che codesto Consiglio di presidenza stabilisse di limitare alle sole "sedi PNRR" la tenuta delle udienze di smaltimento, escludendo da tale possibilità questo TAR (assieme a molti altri). L'impossibilità di programmare udienze di smaltimento nel 2024 inciderà di certo, in senso negativo, sul rapporto ricorsi pervenuti/ricorsi definiti. Il buon risultato ottenuto in termini di riduzione delle pendenze nell'anno da poco trascorso si deve anche alla definizione di giudizi con sentenza c.d. breve, o immediata, in esito a udienza cautelare, ai sensi dell'art. 60 del c.p.a., per decidere ricorsi (relativamente) semplici o, comunque, non complessi, in un numero significativo di controversie (149 ricorsi appunto definiti con sentenza breve). E lo si deve, conformemente del resto all'invito contenuto nella citata delibera del CPGA del 15.9.2011, anche all'accorpamento in quattro udienze dell'autunno 2023, in prima sezione, di più di 40 ricorsi tra loro assai simili, nella materia dei "sei scatti stipendiali" a favore degli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento militare e civile.

Contestualmente sono state abbattute in misura significativa le pendenze relative a ricorsi depositati prima del 31.12.2019, oggetto dell'impegno di riduzione dell'arretrato nell'ambito degli obiettivi PNRR (da 676 a 297, con una riduzione del 56%).

Per quanto riguarda le cause ancora pendenti (289 alla data odierna), se ne prevede la definizione mediante un programma mirato – già avviato in prima sezione - di verifica dell'interesse e di fissazione di udienze a partire dal mese di marzo.

2. Determinazione degli obiettivi per l'anno 2024

2.a) Ricognizione della composizione delle pendenze alla data 31.12.2023

Alla data del 31.12.2023, dei ricorsi pendenti, le pendenze ultraquinquennali, relative cioè a ricorsi depositati prima del 1° 1.2019 sono pari a 84 ricorsi, di cui:

- un ricorso del 2012
- un ricorso del 2014
- un ricorso del 2015

- due ricorsi del 2016
- n. 16 ricorsi del 2017
- n. 63 ricorsi del 2018

I ricorsi pendenti del 2019 sono 213.

2.b) Eliminazione delle pendenze solo “formali”

A mano a mano che vengono in evidenza i ricorsi ultraquinquennali, le Segreterie delle sezioni comunicano alle parti costituite gli avvisi di cui all’art. 82, comma 1, del c.p.a., dopo di che si procede in maniera sistematica, mediante decreti presidenziali adottati ai sensi dell’art. 85, comma 1, c.p.a., alla definizione dei ricorsi perenti.

Va soggiunto che è previsto che le Segreterie delle sezioni procederanno al monitoraggio di altri ricorsi, infraquinquennali, suscettibili di essere definiti con decreti presidenziali di sopravvenuta carenza di interesse o rinuncia.

È un dato di comune esperienza quello secondo cui, nel corso degli anni, può venire meno l’interesse a vedere deciso nel merito un numero non trascurabile di ricorsi, anche ultrabiennali o ultratriennali – specialmente quelli con sospensiva respinta.

A questo proposito, a partire dal mese di maggio, anche su richiesta degli avvocati (v. incontro del 21 novembre scorso) saranno ripristinate, per il momento in via sperimentale, rapide udienze di verifica interesse (in prima sezione, l’8 maggio e il 10 luglio).

2.c) Definizione dei ricorsi di merito

Va premesso che il numero complessivo delle pendenze – come detto, 1684, - sebbene si stia assistendo, da diversi anni, a un recupero dell’arretrato e a una diminuzione progressiva del numero dei ricorsi pendenti (fatta eccezione per la battuta d’arresto del 2020, e ciò per intuibili ragioni legate al Covid-19), non è interamente riassorbibile nel breve periodo, e ciò per svariate ragioni:

- in primo luogo, in considerazione dei carichi massimi di lavoro esigibili dai magistrati in base ai criteri del Cpga, senza dimenticare che ai fini del carico di lavoro vanno computati di norma anche i c.d. “altri riti camerali”, vale a dire i ricorsi in materia di accesso e silenzio, e le ottemperanze (e d’altra parte, una risposta di giustizia di qualità adeguata presuppone necessariamente limiti di carico ragionevoli. Nella direttiva del CPGA del 15.9.2011 si rammenta che, a norma dell’art. 37, comma 1, lett. b) del d.l. n. 98/2011, il programma di gestione del contenzioso pendente va predisposto “tenuto conto dei carichi esigibili dei magistrati individuati dai competenti organi di autogoverno”, e si invitano i presidenti dei TAR a adottare i programmi rispettando “le vigenti prescrizioni in materia di carichi di lavoro”);

- in secondo luogo, a causa della situazione attuale dell'organico dei magistrati, solo da pochi mesi ripristinata a livelli appena accettabili;
- in terzo luogo per la scarsità di “ricorsi seriali”, dato che sono ben poche le cause identiche o perlomeno connesse che, come tali, possono essere assegnate al medesimo magistrato in sovrannumero rispetto al carico massimo esigibile di quattro - sei ricorsi di merito a udienza.

Nondimeno, tra le sopravvenienze del periodo 2021 – inizio 2023 risulta enucleabile perlomeno un gruppo di ricorsi, per circa 30 procedimenti complessivi, tra loro oggettivamente simili (si tratta di ricorsi di prima sezione concernenti una lottizzazione in un Comune del Sud Sardegna), in relazione ai quali è prevedibile l'assegnazione a una o più udienze tematiche entro il 2024, con un probabile “incremento di produttività” senza che vi sia un aumento (significativo) del lavoro giudiziario per il singolo giudice relatore.

Nel corso del 2024 dovrebbe andare a definizione, in seconda sezione, anche un gruppo di 15 ricorsi relativi al concorso per agenti forestali e, sempre in seconda sezione, un gruppo di 15 ricorsi di vari Consorzi di Bonifica della Sardegna in materia di costi energetici e piano di assunzioni del personale.

Andrà inoltre affrontato anche il tema della proroga delle concessioni demaniali, oggetto di una ventina di ricorsi.

Il programma di gestione del contenzioso, e di smaltimento dell'arretrato, appare dunque soggetto a vincoli alquanto rigidi (a cominciare dal numero di magistrati e dal carico massimo esigibile per ciascuno di essi), il che non consente di scostarsi di molto dal numero fisso di ricorsi definibili in ciascun anno, limite numerico dato dal computo del numero delle udienze di merito e dei ricorsi assegnabili a ciascun magistrato (20 udienze per ciascuna sezione, dato da moltiplicare per quattro – massimo sei ricorsi di merito per ciascun relatore), e dal calcolo del numero dei magistrati assegnati alle due sezioni.

Nondimeno, appaiono praticabili alcune “buone prassi”, come si dirà più avanti, analogamente a quanto si era detto nel “programma di gestione del contenzioso” per il 2023, e come poi è stato fatto, al fine di attenuare tale rigidità.

Nella assegnazione dei ricorsi alle udienze si stanno seguendo, come per il 2023, i criteri che seguono:

- le domande di misure cautelari collegiali sono tutte fissate, secondo quanto prescrive il c.p.a., salvo casi peculiari legati alla specificità del periodo, alla prima udienza camerale utile, e sono tutte definite entro tempi assai brevi. Pare il caso di segnalare che i ricorsi cautelari, secondo i criteri del CPGA, non entrano nel computo del carico massimo esigibile, il quale si

riferisce essenzialmente ai ricorsi di merito, sì che le “sospensive” sono assegnate in aggiunta;

- nella fissazione dei ricorsi di merito si osserva il criterio cronologico, combinato con i criteri di priorità stabiliti in primo luogo dall’art. 8 dell’Allegato 2 al d.lgs. n. 104 del 2010 (ricorsi elettorali, riti ex artt. 119 e 120 c.p.a., rito camerale per silenzi, accessi, ottemperanze, opposizioni a perenzione; istanze di prelievo motivate, rinuncia al cautelare e rinvio al merito, fissazione del merito in tempi stretti per i ricorsi con il cautelare accolto, annullamento della sentenza da parte del Consiglio di Stato con rimessione della causa al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 105 c.p.a., o riforma dell’ordinanza cautelare da parte del giudice di appello ex art. 55, comma 10, del c.p.a. e trasmissione del provvedimento al primo giudice affinché fissi senza indugio la data della discussione del ricorso nel merito; quando la decisione della controversia dipenda dalla risoluzione di una singola questione di diritto, anche a seguito di rinuncia a tutti i motivi o le eccezioni, e se le parti concordano sui fatti di causa – cfr. art. 72 c.p.a.; connessioni per materia con ricorsi già fissati o da fissare). È data priorità nella fissazione dei meriti anche ai ricorsi comunque di spiccata rilevanza per gli interessi pubblici trattati;
- in aggiunta, come si è già accennato, è prevista la fissazione di una o più udienze monotematiche, finora per un gruppo di ricorsi tra loro omogenei (al momento, una trentina circa).

3. Misure per ridurre la durata dei procedimenti e diminuire l’arretrato.

Resta valido e attuale quanto indicato nel “programma per la gestione del contenzioso per il 2023”, e cioè:

3.a) Attività monocratiche e collegiali, alcune buone prassi praticabili.

Si è già evidenziato che un limite invalicabile alla “produttività” del Tribunale è dato dal numero di Magistrati assegnati a ciascuna delle due sezioni e dal numero massimo di ricorsi assegnabili a ciascun Giudice secondo i criteri stabiliti dal Cpga.

L’oggettiva “rigidità” di tale situazione appare tuttavia attenuabile attraverso alcune buone prassi, ispirate al principio di economia processuale e che di seguito si indicano.

3.b) Buone prassi per l’attività monocratica

A) In primo luogo saranno valorizzate tutte le possibilità di definire i giudizi con decreto presidenziale, nelle ipotesi di cui agli artt. da 80 a 85 c.p.a. (perenzione, improcedibilità, rinuncia, non però cessata materia del contendere, che richiede la pronuncia di sentenza –

arg. ex art. 34, ultimo comma, c.p.a.). L'individuazione dei ricorsi definibili per decreto potrà derivare tanto dalla attività di Segreteria, quanto dalle segnalazioni degli Avvocati. Anche quando risulti già fissata l'udienza di merito, ove le parti segnalino un presupposto per poter definire il ricorso con provvedimento monocratico (tipico l'esempio della sopravvenuta carenza di interesse), il ricorso verrà depennato dal ruolo della udienza pubblica e definito con decreto monocratico presidenziale. Il sopravvenuto difetto di interesse può trarre origine anche da una ordinanza presidenziale istruttoria ben calibrata rivolta ad acquisire atti, documenti e chiarimenti utili ai fini del decidere e, nel contempo, a far conoscere se permanga l'interesse a vedere deciso nel merito il ricorso –anche, ad esempio, ultrabiennale o ultratriennale, o se siano sopraggiunti atti o fatti nuovi tali da influire sull'esito della causa.

B) Saranno poi individuati a cura delle Segreterie delle sezioni i giudizi per i quali risulti una causa di interruzione dovuta al decesso del difensore o alla cancellazione del medesimo dall'Albo professionale, e ciò al fine di dichiarare l'interruzione del processo e, successivamente, adottare, ove del caso, decreti di estinzione per mancata prosecuzione o riassunzione.

C) Ancora, spetta alle Segreterie monitorare i ricorsi per i quali è stata emessa ordinanza di sospensione del processo, al fine di verificare se è cessata la causa di sospensione (ad esempio, accertando se è stato definito il contenzioso civile pregiudiziale o se la Corte costituzionale si è pronunciata nei giudizi con incidente di costituzionalità) e se vi è stata o meno una tempestiva domanda di prosecuzione.

D) Potrà essere utile lo svolgimento anticipato di attività istruttoria, mediante l'adozione di provvedimenti istruttori monocratici su richiesta delle parti o nei casi di cui agli artt. 64, comma 3, o 65, comma 3, del c.p.a., inclusa l'adozione di provvedimenti di proroga per le attività di CTU e verifica.

3.c) Buone prassi per l'attività collegiale, la gestione delle udienze, la formazione dei ruoli di udienza

E) Particolare cura andrà prestata nella formazione dei ruoli soprattutto ai fini della individuazione e trattazione di ricorsi connessi e/o comunque collegati o analoghi suscettibili di definizione, anche solo in parte in via uniforme, nella stessa udienza (sebbene, come si è già visto, il “gruppi numerosi” di controversie individuabili risulti essere, allo stato, soltanto uno, per alcune decine di procedimenti assegnabili in udienze tematiche ravvicinate).

F) Un contributo ulteriore al raggiungimento di obiettivi “virtuosi” senza un incremento (significativo) dell'attività giurisdizionale da parte dei singoli Magistrati potrà consistere – anche nel 2024, come già accaduto nel 2023 (v. sopra, p. 1.) - nella definizione di giudizi con sentenza in forma semplificata (la c.d. “sentenza breve”) all'esito della camera di consiglio

cautelare ex art. 60 c.p.a., ogni qual volta ne ricorrano i presupposti, pur nella consapevolezza della difficoltà e dell'impegno di decidere il merito con la massima sollecitudine compatibile con la necessità di rispettare in pieno il contraddittorio processuale, compiere un'istruttoria adeguata, esaminare in maniera attenta l'intero fascicolo e risolvere le questioni controverse in maniera meditata e (assai) rapida.

G) Per agevolare le segnalazioni, da parte degli Avvocati, di cause di estinzione, improcedibilità, interruzione, gli avvisi di udienza continueranno a essere spediti con congruo anticipo sì che, ove la segnalazione di una ragione di improcedibilità o di estinzione del processo giunga all'Ufficio significativamente in anticipo rispetto alla data dell'udienza, il ricorso, anche se già assegnato alla udienza con il relatore già designato, verrà definito con decreto monocratico presidenziale. Se ciò si verifica più di trenta giorni prima della data della udienza, il ricorso di merito deciso con pronuncia monocratica in rito potrà essere rimpiazzato in udienza, sussistendone le condizioni, con un ricorso con termini dimezzati, ad esempio ex art. 87, comma 3, c.p.a., ferma l'osservanza dei termini a difesa. Spetta alla Segreteria collaborare con il Presidente di sezione –cosa che peraltro già avviene- nella verifica dei ruoli di udienza segnalando tempestivamente ricorsi con riferimento ai quali emergano ragioni di improcedibilità o estinzione o interruzione.

H) Per non disperdere elementi preziosi di conoscenza del ricorso, sarà garantita il più possibile l'identità di Presidente e Relatore tra fase cautelare e fase di merito, sì che i “rinvii al merito” dalla udienza camerale cautelare, con rinuncia alla sospensiva, saranno disposti di norma a una udienza in cui siano presenti il Presidente e il Relatore della fase cautelare e, in linea di principio, saranno assegnato allo stesso relatore nella fase cautelare. In alcuni casi, alla rinuncia al cautelare potrà fare seguito la fissazione del merito in tempi ragionevolmente ravvicinati previa istanza di prelievo. In altri casi, di particolare delicatezza, rilevanza o urgenza, la data della udienza di merito potrà essere individuata già nella udienza camerale cautelare, e comunicata alle parti presenti, anche per evitare che si “perda di vista” il fascicolo ai fini della sua calendarizzazione.

I) Le istanze di rinvio di cause per le quali risulti fissata l'udienza di merito saranno sottoposte a un vaglio attento, anche alla luce di quanto dispone l'art. 73, comma 1-bis, secondo periodo, del c.p.a., sulla “eccezionalità” della concessione dei rinvii. Pur dovendosi ribadire tale eccezionalità, e pur dovendosi rammentare che nell'ordinamento processuale vigente non esiste norma giuridica o principio che attribuisca alle parti in causa il diritto al rinvio della discussione del ricorso, al di fuori dei casi tassativi di diritto a rinvio per usufruire dei termini a difesa previsti dalla legge, spettando al giudice la disponibilità

dell'organizzazione del processo anche sotto l'aspetto dei tempi di definizione del giudizio; tuttavia, se vi sono ragioni specifiche e comprovate poste a sostegno di una istanza di differimento depositata con congruo anticipo rispetto alla data della udienza di discussione (là dove la semplice "pendenza di trattative" tra le parti per una soluzione amichevole della controversia si configura di per sé come una motivazione alquanto generica), la domanda di rinvio della trattazione ben potrà essere accolta, come convenuto anche nel corso dell'incontro con gli Avvocati del 21 novembre scorso.

Il rinvio sarà in ogni caso disposto "a data fissa", ove del caso anche a distanza di vari mesi, posto che il rinvio delle cause "a data da destinarsi" fa "perdere di vista" il fascicolo ai fini della sua calendarizzazione. Una attenzione particolare alle istanze di rinvio sarà prestata nelle ipotesi di sospensiva accolta (cfr. art. 55, comma 11, c.p.a.).

L) In caso di ordinanze collegiali istruttorie, sarà individuata nel provvedimento la data della nuova udienza assicurando per quanto possibile l'identità di Presidente e Relatore, e facendo in modo che, di regola, la nuova udienza si tenga entro i successivi sei mesi, fatte salve ragioni particolari (ad esempio, la rilevante complessità degli adempimenti istruttori). La Segreteria monitorerà i ricorsi assegnati a nuova udienza a seguito di ordinanza istruttoria verificando, alcuni giorni prima del termine ultimo assegnato per il compimento dell'istruttoria, se l'ordinanza è stata adempiuta. In caso negativo, solleciterà l'organo incaricato dell'istruttoria e avviserà il Presidente del Collegio. Ove risulti in anticipo che il termine per l'istruttoria non sarà osservato e che la causa dovrà essere rinviata, il Presidente del Collegio verificherà tempestivamente con la Segreteria la possibilità di assegnare all'udienza "ricorsi sostitutivi", con termini dimezzati, in modo da poter garantire l'invio, nei termini, dell'avviso di fissazione dell'udienza alle parti evitando "spazi vuoti" nel ruolo di udienza.

M) I rinvii per istruttoria o su istanza di parte possono comportare, oltre che la riassegnazione al medesimo relatore, la assegnazione "in aggiunta" al carico della udienza di rinvio, perlomeno nei casi di non complessità del ricorso rinviato.

3.d) Udienze straordinarie di smaltimento dell'arretrato

Come anticipato sopra, al p. 1., "in finem", nel 2024 al TAR Sardegna non si terranno udienze di smaltimento ex dPCM 30 dicembre 2021.

3.e) Difensori

È importante la cooperazione dei difensori quanto a:

- *rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità degli scritti difensivi (cfr. art. 13-ter, Allegato 2 –Norme di attuazione al d. lgs. n. 104/2010);*
- *concorso alla osservanza del principio della "ragionevole durata" del processo, evitando condotte processuali dilatorie o, comunque, destinate a incidere negativamente senza giustificazione sulla sollecita trattazione dei giudizi.*

In questa prospettiva gli Avvocati, come del resto già avviene, potranno in particolare:

- *segnalare in modo tempestivo il ricorrere di cause di definizione dei giudizi con decreto monocratico;*
- *informare circa la pendenza di giudizi connessi, da trattare unitariamente, o di giudizi analoghi, che possano essere chiamati alla stessa udienza;*
- *depositare istanze di prelievo motivate e documentate.*

3.f) Segreteria generale e Segreterie di sezione. Ufficio per il Processo (UpP)

Il contributo del personale di Segreteria è stato -ed è- fondamentale in vista del conseguimento dell'obiettivo di riduzione delle pendenze, non solo ultraquinquennali, e continua ad esserlo nella ricerca dei ricorsi da definire con provvedimento monocratico in tutte le ipotesi considerate dal c.p.a. Va pertanto data continuità a una attività ben organizzata e che ha prodotto risultati encomiabili. Va fatta menzione in particolare della attività di stretto supporto alla funzione giurisdizionale svolta dagli addetti all'Ufficio del Processo. Nel rammentare che faranno ancora parte dell'UpP, per i primi mesi del 2024, anche i tre laureati ammessi al tirocinio formativo ex art. 73, d.l. n. 98 del 2011, come convertito, in esito alla selezione per tirocinanti indetta nel novembre del 2022, si informa che, nel 2024, saranno addette all'UpP tre funzionarie, due delle quali a tempo parziale, e una a tempo pieno. All'UpP il compito, prioritario, di fornire un supporto all'Ufficio giudiziario ai fini della riduzione delle pendenze, da perseguire, nell'anno da poco iniziato, prima di tutto attraverso l'aiuto ai magistrati nel:

- definire i quasi 300 ricorsi tuttora pendenti pervenuti negli anni 2012 – 2019, potenzialmente esposti alle pretese economiche della c.d. Legge Pinto;*
- definire il maggior numero possibile di ricorsi infraquinquennali – ultratriennali.*

Oltre, si intende, alla predisposizione di "schede" – da sottoporre alla revisione accurata dei magistrati – anche relative a ricorsi recenti, con – e senza – domanda di sospensiva.

4. Attuazione del programma di gestione del contenzioso 2023

Il programma di gestione del contenzioso per il 2023, adottato con decreto presidenziale amministrativo n. 11 del 31 gennaio 2023, stabiliva l'obiettivo di ridurre del 10% il numero

dei ricorsi pendenti nell'anno da poco trascorso: da 1942 a "quota" 1747. L'obiettivo di abbattimento dell'arretrato è stato raggiunto e superato: come detto, al 31.12.2023 risultavano pendenti presso il TAR Sardegna 1684 ricorsi, a fronte dei 1942 di un anno prima, con una riduzione di circa il 13 per cento, nonostante l'incremento significativo – di circa il 13% - del numero dei ricorsi pervenuti: 953 a fronte degli 839 del 2022.

In particolare, sono stati decisi numerosi ricorsi recenti del 2023, anche con sentenza in forma semplificata (dei 953 ricorsi depositati nel 2023 354 sono stati definiti nell'anno, di cui 137 con sentenza in forma semplificata), e si sono ridotte le pendenze più risalenti (i ricorsi pendenti depositati fino al 31 dicembre 2019 sono diminuiti da 676 a 297). Di tali ricorsi, come rilevato sopra, occorrerà tuttavia assicurare la trattazione in via prioritaria nel corso del 2024.

Il – positivo - risultato del 2023 è stato realizzato, lo si è già riconosciuto, in una situazione di organico magistratuale migliorata rispetto ai primi mesi dell'anno da poco terminato, in primo luogo attraverso l'attività giurisdizionale per dir così "ordinaria" dei giudici, ma anche mediante la pronuncia di un numero pur sempre cospicuo di decreti monocratici presidenziali – non delegati - di perenzione e di improcedibilità (307 i decreti decisori adottati nell'anno) e attraverso le tre udienze straordinarie tenutesi nei primi sei mesi del 2023 – non ripetibili quest'anno - nell'ambito del piano straordinario di smaltimento dell'arretrato.

In conclusione. Previsioni per il 2024

Difficilmente il risultato complessivo del 2023 potrà essere confermato nell'anno da poco iniziato.

Anzitutto vanno considerati i vincoli posti dai carichi massimi di "lavoro giudiziario" individuati dal Consiglio di presidenza.

Del numero (appena) sufficiente di magistrati – dal giugno scorso e attualmente - in servizio a Cagliari già si è detto.

Il raggiungimento degli obiettivi di abbattimento dell'arretrato previsti dal PNRR, e più in generale l'eliminazione, graduale e in alcuni anni, dell'arretrato esistente, richiedono, prima di tutto, che sia mantenuto con la maggiore continuità possibile "l'organico a otto" del TAR, presidenti compresi.

Sopra si è rammentato anche che nel 2024 non si terranno udienze straordinarie di smaltimento ex dPCM 30 dicembre 2021.

Di contro, è auspicabile che talune buone prassi, frutto di una organizzazione del servizio che ha visto un impegno congiunto di presidenti, UpP e segreterie, e in primo luogo,

naturalmente, l'apporto essenziale degli avvocati, consentano, come è avvenuto in passato, di avvicinare l'Ufficio ai risultati programmati per il 2023.

Nel contesto attuale, pur nella consapevolezza che gli obiettivi di rendimento stabiliti dal CPGA e consistenti nella riduzione delle pendenze in misura pari al 10% rispetto all'anno precedente, come previsto per gli uffici giudiziari ordinari dall'art. 37, comma 12, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, sono di difficile attuazione, appare viceversa ragionevolmente perseguibile una riduzione delle pendenze non quantificabile con precisione ma che potrebbe raggiungere il 5 per cento rispetto al 2023, dovendosi garantire beninteso in via prioritaria la definizione dei ricorsi proposti entro il 31.12.2019.

L'obiettivo suindicato potrà essere riformulato in corso d'anno in un senso o nell'altro ad esempio ove si verificassero mutamenti di organico specie magistratuale o variazioni del numero dei ricorsi sopravvenuti rispetto alla media degli ultimi anni o altre circostanze capaci di influire sulla attuazione dell'obiettivo.

Il Presidente

Marco Buricelli